



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Num. F.O... del Registro	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE.
Data 12/09/2008	
<input checked="" type="checkbox"/> Immediatamente Esecutiva	<input type="checkbox"/> Difensore civico
<input type="checkbox"/> Non soggetta a controllo	

L'anno duemilaotto, il giorno DODICI..... del mese di SETTEMBRE... alle ore 18:30... nella sala delle adunanze Consiliari del Comune.

In sessione ordinaria straordinaria, su convocazione ordinaria urgente di prosecuzione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	PRES	ASS.	CONSIGLIERI	PRES	ASS.
1. BUONAFEDE Yuri	X		11. VALENTI Orazio	X	
2. BIAMONTE Alessandro	X		12. LOMBARDO Giuseppe	X	
3. MENESELLO Giuseppe		X	13. GIANNETTO Massimo		X
4. CARDILLO Biagio	X		14. BOSCARINO Sebastiano		X
5. BURGIO Salvatore	X		15. GIANNI Luciano		X
6. MARSALA Francesca	X		16. CAVARRA Antonino	X	
7. SALAMONE Vincenzo	X		17. GOZZO Santo	X	
8. CANDELARGIU Marco		X	18. COPPA Santo		X
9. LIMERI Bruno	X		19. LOMBARDO Sebastiano		X
10. PINNISI Giuseppe	X		20. PALADINO Prosperina	X	

Presenti n. 13...	Assenti n. 7...
-------------------	-----------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Orazio Valenti, ovvero,

il Vicepresidente del Consiglio Comunale, Sig. Luciano GIANNI.

Assiste il Segretario Comunale, dott. Giuseppe Italia, ovvero,

il Vicesegretario, dott. Mario Privitera.

Nominati scrutatori i sigg.

2. BIAMONTE ALESSANDRO	1. BURGIO SALVATORE
	3. CAVARRA ANTONINO

La seduta è pubblica segreta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale è, per propri fini istituzionali, promotrice di una serie di attività finalizzate a promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica ed amministrativa dell'Ente e fra i suoi obiettivi quello di migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini;

CONSIDERATO che, per perseguire tali finalità ed obiettivi, l'Amministrazione Comunale può ricorrere a forme di sponsorizzazione, recependo il dettato dei seguenti riferimenti normativi:

- art. 43, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", il quale prevede che, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione;
- art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", il quale, in applicazione del sopra menzionato art. 43 prevede che, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nello stesso Testo Unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;

RITENUTO opportuno, da parte dell'Amministrazione Comunale, avvalersi delle possibilità previste a livello legislativo, dotandosi di un "Regolamento Comunale concernente i criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione";

VALUTATO che attraverso la ricerca di sponsorizzazioni è possibile, dunque, perseguire le finalità sopraindicate realizzando nel contempo un risparmio di risorse economiche;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 nel quale sono indicati gli atti rientranti nella competenza del Consiglio Comunale;

ESAMINATO il "Regolamento Comunale concernente i criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione", nel testo formato da n. 19 articoli, qui allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuto di approvarlo;

VISTA la deliberazione di G.M. n° 204 del 02/09/2008;

VISTO il T.U.EE.LL.;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO l'esito della esperita votazione palese

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate, il "Regolamento Comunale concernente i criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione", costituito da n. 19 articoli ed allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità di garantire la regolare prosecuzione della gestione.

1° Settore: Affari Generali.

Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale concernente i criteri per la stipulazione dei Contratti di Sponsorizzazione.

Il Presidente invita il CC a prendere atto della proposta ad oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale concernente i criteri per la stipulazione dei Contratti di Sponsorizzazione, come istruita dall'Ufficio competente, e che riporta il parere favorevole della Commissione Consiliare competente per materia, oltre che del Collegio dei Revisori dei Conti.

Escono dall'aula i consiglieri Marsala e Lombardo. Il numero dei consiglieri presenti in aula è: 12/20.

Chiede ed ottiene la parola il Vicesindaco Parisi, il quale fornisce chiarimenti sull'atto ad oggetto.

Nessuno richiedendo la parola, si passa alla votazione della proposta ad oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale concernente i criteri per la stipulazione dei Contratti di Sponsorizzazione".

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:

⇒ Favorevoli 12	⇒ Contrari //
-----------------	---------------

L'atto si intende pertanto approvato all'unanimità.

Entra in aula il consigliere Marsala. Il numero dei consiglieri presenti in aula è: 13/20.

Avendo l'Ufficio richiesto l'immediata eseguibilità dell'atto, si mette ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto.

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:

⇒ Favorevoli 13	⇒ Contrari //
-----------------	---------------

La proposta di immediata eseguibilità dell'atto si intende approvata.

Pertanto,

IL CONSIGLIO

VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione;



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

**REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE I CRITERI PER LA
STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE**



SOMMARIO

	Pag.
Art. 1 - FINALITA' DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	3
Art. 2 - DEFINIZIONI	3
Art. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	4
Art. 4 - CONTRIBUTI ECONOMICI	5
Art. 5 - CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI	5
Art. 6 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL COMUNE	5
Art. 7 - ADOZIONE DI AREE VERDI	6
Art. 8 - SPONSORIZZAZIONI PLURIME	6
Art. 9 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE	6
Art. 10 - SCELTA DELLO SPONSOR	7
Art. 11 - RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONE	7
Art. 12 - REGOLAMENTAZIONE CONTABILE	8
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	9
Art. 14 - RESPONSABILITA'	9
Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
Art. 16 - CONTROVERSIE	10
Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI	10
Art. 18 - CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO	10
Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE	10



REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

(*approvato con Deliberazione C. C. n° del*)

ART. 1

FINALITA' DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 26 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti).
2. Il Comune di Priolo Gargallo, ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/1997, intende ricorrere a contratti di sponsorizzazione con Società, Associazioni o privati in genere, per il perseguimento di interessi pubblici ed il miglioramento della qualità dei servizi prestati, nonché per accrescere la partecipazione dei cittadini alla gestione dell'attività amministrativa, acquisendo contributi economici, fornitura di beni e/o servizi, garantendo in cambio la pubblicizzazione dei segni distintivi dei soggetti terzi.
3. In particolare, detti contratti sono diretti a:
 - a) recuperare maggiori risorse per l'Ente Locale che consentano indirettamente di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e delle attività del Comune;
 - b) migliorare gli standard di qualità o l'aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la fornitura di consulenza specializzata, l'effettuazione di servizi e di lavori, la fornitura di beni e attrezzature all'Amministrazione Comunale;
 - c) supportare progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati promossi dal Comune.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) Per "contratto di sponsorizzazione": un contratto atipico, a titolo oneroso, mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a sua volta a fornire una predeterminata prestazione, in denaro, beni e/o servizi od ogni altra utilità, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi



- pubblicitari e per un periodo predefinito, la propria ragione o denominazione sociale, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
- b) Per “sponsorizzazione”: ogni contributo in denaro, beni e/o servizi, od ogni altra utilità proveniente da terzi, allo scopo di promuovere la propria ragione o denominazione sociale, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d’immagine;
 - c) Per “sponsor”: ai sensi dell’art. 119 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
 - d) Per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico od il supporto di veicolazione delle informazioni, di volta in volta messi a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
2. I contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di un’opera infrastrutturale sono disciplinati dall’art. 26 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti).
3. Dal contratto di sponsorizzazione deve conseguire un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione di un’iniziativa di pubblico interesse.

ART. 3

OGGETTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. L’oggetto del contratto di sponsorizzazione consiste nella fornitura di beni o servizi utili per il Comune. Esso può riguardare:
- a) attività di carattere culturale ed artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista, donazione di opere artistiche quali quadri – sculture – disegni, ecc.);
 - b) interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.);
 - c) interventi a favore della scuola, quali attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, vigilanza dei bambini durante l’entrata e l’uscita dalla scuola;
 - d) iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
 - e) iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, trasporti disabili, ecc.);
 - f) valorizzazione del patrimonio comunale e dell’assetto urbano (opere d’arte, donazioni di varia natura);
 - g) sistemazione e manutenzione di aree verde pubblico di proprietà comunale (adozioni);



- h) ogni altra attività pubblica che il Comune ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.
2. La sponsorizzazione potrà essere realizzata, tra l'altro, in una delle seguenti forme:
- 1) contributi economici;
 - 2) cessione gratuita di beni e/o servizi;
 - 3) compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dal Comune,
 - 4) "adozione" di aree verdi.

ART. 4

CONTRIBUTI ECONOMICI

1. Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente al Comune.
2. L'ammontare dei contributi può essere stabilito dal Comune per uno o più sponsor della stessa iniziativa.
3. Il contributo complessivo versato dagli sponsor, non potrà mai essere superiore alle spese che il Comune sosterrà per l'iniziativa oggetto di sponsorizzazione.

ART. 5

CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI

1. Le Società, le Associazioni e i privati in genere, possono offrirsi in qualsiasi momento di donare al Comune beni mobili ed immobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita del proprio atto di liberalità.
2. Il Comune, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nell'interesse dell'Ente, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità richieste.

ART. 6

COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL COMUNE.

1. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dal Comune, richiedendo eventualmente in contropartita alcune forme di pubblicità.



2. Il Comune, valutata l'utilità dell'offerta, provvede in ordine alla sua accettazione e stabilisce le forme di pubblicità consentite.

ART. 7

ADOZIONE DI AREE VERDI

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, procederà all'individuazione delle aree comunali destinate a verde pubblico, che potranno essere assegnate in "adozione" a Società, Associazioni o privati in genere.
2. L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione del primo impianto dell'area e/o alla manutenzione ordinaria della stessa.
3. Lo sponsor dovrà presentare, sia per la realizzazione dell'impianto che per la manutenzione ordinaria, un progetto tecnico che, approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale, costituirà allegato al contratto di sponsorizzazione.
4. L'area non dovrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di impianto e a quelle relative alla manutenzione ordinaria.
5. Il progetto potrà anche essere fornito dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso esso dovrà contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni.
4. Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto. Esso non potrà essere inferiore ad un anno e superiore a tre anni. Il contratto è rinnovabile con lo stesso sponsor, sulla base della bontà dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario.

ART. 8

SPONSORIZZAZIONI PLURIME

1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.

ART. 9

OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo sponsor, farà realizzare alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito:
 - 1) Riprodurre il marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, inviti, depliant, ecc.),



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Provincia di Siracusa

- 2) Riportare nel sito WEB del Comune, nello spazio informativo dell'attività, gli estremi dello sponsor e l'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
 - 3) Posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli o sulle aiuole oggetto di sponsorizzazione.
2. Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene e/o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.
3. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al Comune o al concessionario, nella misura di Legge.

ART. 10

SCELTA DELLO SPONSOR

1. L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:
 - a) Recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti privati ed Associazioni senza fini di lucro;
 - b) Pubblicità, da parte del Comune, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse prevalentemente sotto l'aspetto economico, da parte dei soggetti indicati nella precedente lettera a);
 - c) Interpello, da parte del Comune, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti.

ART. 11

RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione. In particolare, esso non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) conflitto di interessi tra le finalità perseguite dal Comune e quelle perseguite dallo sponsor;
 - b) possibilità di pregiudizio per il Comune derivante dalle qualità, anche di ordine morale, dello sponsor, desumibili da atti ufficiali;
 - c) messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine dell'Amministrazione Comunale o alle proprie iniziative;
 - d) propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
 - e) pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco,



- materiale pornografico, armi, ecc.;
- f) messaggi offensivi alla morale e all'ordine pubblico;
 - g) in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti Comunali, oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. L'apprezzamento circa la sussistenza di una delle cause sopraindicate è di esclusiva competenza del Comune.

ART. 12

REGOLAMENTAZIONE CONTABILE

1. La sponsorizzazione, in qualsiasi forma venga effettuata, dovrà essere regolata mediante apposito contratto, nel quale sono, in particolare, stabiliti:
- a) l'oggetto della sponsorizzazione;
 - b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - c) il valore della sponsorizzazione;
 - d) gli obblighi assunti a carico dallo sponsor;
 - e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
2. La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione di cui ai punti 1-2-3-4- del precedente art. 3, si effettuerà come di seguito indicato:

Punto 1 – Contributi economici:

Il Comune emetterà fattura al soggetto finanziatore, per un importo pari al contributo ricevuto.

Punto 2 – Cessione gratuita di beni e/o servizi:

Lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, lavori o servizi ceduti. In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

Punto 3 – Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dal Comune:

Lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, delle spese sostenute. In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

Punto 4 – Adozione di aree verdi:

Il Comune fatturerà allo sponsor gli importi indicati nel preventivo recepiti nel contratto, al termine della sistemazione e dopo ogni anno di manutenzione.



ART. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte del Comune, in qualsiasi momento, in uno dei seguenti casi:

- a) Mancata attuazione dell'iniziativa o rinvio della stessa.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

- b) Mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor.

La risoluzione avviene, in tal caso, per fatti e colpa dello sponsor. Il Comune ha diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

- c) In tutti i casi nei quali venga accertata la sussistenza, anche se sopravvenuta, di una delle cause di cui al precedente art. 11.

ART. 14

RESPONSABILITA'

1. Il soggetto sponsorizzante è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate, qualora non realizzate dallo stesso.

ART. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

3. Titolare del trattamento è il Comune di Priolo Gargallo in persona del suo Sindaco pro tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità al decreto sopracitato.

4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli Uffici Comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.

5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.



ART. 16

CONTROVERSIE

1. In caso di contestazioni, che dovessero insorgere relativamente agli obblighi reciproci derivanti dal contratto di sponsorizzazione e che non potranno essere appianate in via amministrativa, la risoluzione delle controversie sarà deferita al collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Comune di Priolo Gargallo, uno nominato dallo sponsor ed uno nominato dal Presidente del Tribunale di Siracusa.

ART. 17

SPESE CONTRATTUALI

1. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del contratto di sponsorizzazione è a carico dello sponsor.

ART. 18

CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio:
- a) per gli elementi di disciplina contrattuale alle disposizioni regolamentari concernente i criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, nonché alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
 - b) per l'utilizzo del marchio e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 ed al D. Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché in genere alla normativa in materia.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento Comunale entra in vigore dalla data d'esecutività della Deliberazione Consiliare d'approvazione.



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Provincia di Siracusa

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'anno duemilaotto del mese di _____ il giorno _____, in Priolo Gargallo, presso il Palazzo Municipale, in Via Nicola Fabrizi, s.n.,

TRA

1. Il Comune di Priolo Gargallo, con sede in Priolo Gargallo Via Nicola Fabrizi, s.n., Cod.Fiscale 00282190891 – Partita IVA 00282190891, rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, nella sua qualità di _____, e domiciliato per la carica in Priolo Gargallo Via Nicola Fabrizi, s.n., in seguito indicato anche come “Comune”;

E

2. _____, con sede in _____
Via _____, Cod. Fiscale _____ –
Partita IVA _____, rappresentata da _____
nato/a a _____ il _____, nella sua qualità di _____
e domiciliato per la carica in _____, in seguito indicato anche come “sponsor”;

PREMESSO

- che le parti intendono stipulare un contratto di sponsorizzazione con le finalità e le prescrizioni indicate di seguito;
- che il Comune di Priolo Gargallo ha approvato un Regolamento in materia di sponsorizzazione, il quale trova applicazione nel presente contratto.

Tanto premesso, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 43 della Legge 449/1997 e dall'art. 119 del D.Lgs. 267/2000,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Provincia di Siracusa

ART. 2 – Oggetto.

1. Il presente contratto ha per oggetto una sponsorizzazione, da parte della ditta _____, per lo svolgimento della _____, finalizzata al ritorno di immagine dello sponsor mediante veicolazione del proprio logo nei seguenti modi:

_____.

ART. 3 – Durata.

1. La sponsorizzazione avrà la durata temporale della manifestazione, dal _____ al _____.

ART. 4 – Valore della sponsorizzazione.

1. Il valore della sponsorizzazione ammonta ad Euro _____ IVA inclusa.

ART. 5 – Obblighi dello sponsor.

1. Lo sponsor si impegna a versare al Comune il corrispettivo della sponsorizzazione, pari ad Euro _____, oltre all'IVA, presso la Tesoreria Comunale, entro il _____, a sostegno di:

_____.

ART. 6 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale.

1. Le concessioni effettuate dal Comune ammontano anch'esse allo stesso importo di Euro _____, oltre all'IVA.
Esse, pertanto, formeranno oggetto di corrispondente fattura emessa da parte del Comune.
2. Il Comune di Priolo Gargallo, quale controprestazione alla concessione effettuata dallo sponsor, si obbliga a realizzare le seguenti forme di pubblicità:

_____.

ART. 7 – Imposte.

1. L'Imposta sulla Pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al Comune o al Concessionario del Pubblico Servizio.

ART. 8 – Cessione del contratto.

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, ove non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. La cessione non si configura nel caso in cui lo sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione dell'azienda, o di ramo d'azienda, e in genere in tutti gli altri casi in cui



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

**REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE I CRITERI PER LA
STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE**



SOMMARIO

	Pag.
Art. 1 - FINALITA' DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	3
Art. 2 - DEFINIZIONI	3
Art. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	4
Art. 4 - CONTRIBUTI ECONOMICI	5
Art. 5 - CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI	5
Art. 6 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL COMUNE	5
Art. 7 - ADOZIONE DI AREE VERDI	6
Art. 8 - SPONSORIZZAZIONI PLURIME	6
Art. 9 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE	6
Art. 10 - SCELTA DELLO SPONSOR	7
Art. 11 - RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONE	7
Art. 12 - REGOLAMENTAZIONE CONTABILE	8
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	9
Art. 14 - RESPONSABILITA'	9
Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
Art. 16 - CONTROVERSIE	10
Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI	10
Art. 18 - CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO	10
Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE	10



REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

(*approvato con Deliberazione C. C. n° del)*

ART. 1

FINALITA' DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 26 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti).
2. Il Comune di Priolo Gargallo, ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/1997, intende ricorrere a contratti di sponsorizzazione con Società, Associazioni o privati in genere, per il perseguimento di interessi pubblici ed il miglioramento della qualità dei servizi prestati, nonché per accrescere la partecipazione dei cittadini alla gestione dell'attività amministrativa, acquisendo contributi economici, fornitura di beni e/o servizi, garantendo in cambio la pubblicizzazione dei segni distintivi dei soggetti terzi.
3. In particolare, detti contratti sono diretti a:
 - a) recuperare maggiori risorse per l'Ente Locale che consentano indirettamente di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e delle attività del Comune;
 - b) migliorare gli standard di qualità o l'aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la fornitura di consulenza specializzata, l'effettuazione di servizi e di lavori, la fornitura di beni e attrezzature all'Amministrazione Comunale;
 - c) supportare progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati promossi dal Comune.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) Per "contratto di sponsorizzazione": un contratto atipico, a titolo oneroso, mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a sua volta a fornire una predeterminata prestazione, in denaro, beni e/o servizi od ogni altra utilità, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi



- pubblicitari e per un periodo predefinito, la propria ragione o denominazione sociale, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
- b) Per “sponsorizzazione”: ogni contributo in denaro, beni e/o servizi, od ogni altra utilità proveniente da terzi, allo scopo di promuovere la propria ragione o denominazione sociale, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d’immagine;
 - c) Per “sponsor”: ai sensi dell’art. 119 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
 - d) Per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico od il supporto di veicolazione delle informazioni, di volta in volta messi a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
2. I contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di un’opera infrastrutturale sono disciplinati dall’art. 26 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti).
3. Dal contratto di sponsorizzazione deve conseguire un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione di un’iniziativa di pubblico interesse.

ART. 3

OGGETTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. L’oggetto del contratto di sponsorizzazione consiste nella fornitura di beni o servizi utili per il Comune. Esso può riguardare:
- a) attività di carattere culturale ed artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista, donazione di opere artistiche quali quadri – sculture – disegni, ecc.);
 - b) interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.);
 - c) interventi a favore della scuola, quali attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, vigilanza dei bambini durante l’entrata e l’uscita dalla scuola;
 - d) iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
 - e) iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, trasporti disabili, ecc.);
 - f) valorizzazione del patrimonio comunale e dell’assetto urbano (opere d’arte, donazioni di varia natura);
 - g) sistemazione e manutenzione di aree verde pubblico di proprietà comunale (adozioni);



- h) ogni altra attività pubblica che il Comune ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.
2. La sponsorizzazione potrà essere realizzata, tra l'altro, in una delle seguenti forme:
- 1) contributi economici;
 - 2) cessione gratuita di beni e/o servizi;
 - 3) compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dal Comune,
 - 4) "adozione" di aree verdi.

ART. 4

CONTRIBUTI ECONOMICI

1. Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente al Comune.
2. L'ammontare dei contributi può essere stabilito dal Comune per uno o più sponsor della stessa iniziativa.
3. Il contributo complessivo versato dagli sponsor, non potrà mai essere superiore alle spese che il Comune sosterrà per l'iniziativa oggetto di sponsorizzazione.

ART. 5

CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI

1. Le Società, le Associazioni e i privati in genere, possono offrirsi in qualsiasi momento di donare al Comune beni mobili ed immobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita del proprio atto di liberalità.
2. Il Comune, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nell'interesse dell'Ente, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità richieste.

ART. 6

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL COMUNE.

1. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dal Comune, richiedendo eventualmente in contropartita alcune forme di pubblicità.



2. Il Comune, valutata l'utilità dell'offerta, provvede in ordine alla sua accettazione e stabilisce le forme di pubblicità consentite.

ART. 7

ADOZIONE DI AREE VERDI

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, procederà all'individuazione delle aree comunali destinate a verde pubblico, che potranno essere assegnate in "adozione" a Società, Associazioni o privati in genere.
2. L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione del primo impianto dell'area e/o alla manutenzione ordinaria della stessa.
3. Lo sponsor dovrà presentare, sia per la realizzazione dell'impianto che per la manutenzione ordinaria, un progetto tecnico che, approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale, costituirà allegato al contratto di sponsorizzazione.
4. L'area non dovrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di impianto e a quelle relative alla manutenzione ordinaria.
5. Il progetto potrà anche essere fornito dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso esso dovrà contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni.
4. Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto. Esso non potrà essere inferiore ad un anno e superiore a tre anni. Il contratto è rinnovabile con lo stesso sponsor, sulla base della bontà dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario.

ART. 8

SPONSORIZZAZIONI PLURIME

1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.

ART. 9

OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo sponsor, farà realizzare alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito:
 - 1) Riprodurre il marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, inviti, depliant, ecc.),



- 2) Riportare nel sito WEB del Comune, nello spazio informativo dell'attività, gli estremi dello sponsor e l'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
 - 3) Posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli o sulle aiuole oggetto di sponsorizzazione.
2. Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene e/o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.
3. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al Comune o al concessionario, nella misura di Legge.

ART. 10

SCELTA DELLO SPONSOR

1. L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:
 - a) Recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti privati ed Associazioni senza fini di lucro;
 - b) Pubblicità, da parte del Comune, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse prevalentemente sotto l'aspetto economico, da parte dei soggetti indicati nella precedente lettera a);
 - c) Interpello, da parte del Comune, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti.

ART. 11

RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione. In particolare, esso non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) conflitto di interessi tra le finalità perseguite dal Comune e quelle perseguite dallo sponsor;
 - b) possibilità di pregiudizio per il Comune derivante dalle qualità, anche di ordine morale, dello sponsor, desumibili da atti ufficiali;
 - c) messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine dell'Amministrazione Comunale o alle proprie iniziative;
 - d) propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
 - e) pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco,



- materiale pornografico, armi, ecc.;
- f) messaggi offensivi alla morale e all'ordine pubblico;
 - g) in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti Comunali, oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. L'apprezzamento circa la sussistenza di una delle cause sopraindicate è di esclusiva competenza del Comune.

ART. 12

REGOLAMENTAZIONE CONTABILE

1. La sponsorizzazione, in qualsiasi forma venga effettuata, dovrà essere regolata mediante apposito contratto, nel quale sono, in particolare, stabiliti:
- a) l'oggetto della sponsorizzazione;
 - b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - c) il valore della sponsorizzazione;
 - d) gli obblighi assunti a carico dallo sponsor;
 - e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
2. La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione di cui ai punti 1-2-3-4- del precedente art. 3, si effettuerà come di seguito indicato:

Punto 1 – Contributi economici:

Il Comune emetterà fattura al soggetto finanziatore, per un importo pari al contributo ricevuto.

Punto 2 – Cessione gratuita di beni e/o servizi:

Lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, lavori o servizi ceduti. In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

Punto 3 – Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dal Comune:

Lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, delle spese sostenute. In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

Punto 4 – Adozione di aree verdi:

Il Comune fatturerà allo sponsor gli importi indicati nel preventivo recepiti nel contratto, al termine della sistemazione e dopo ogni anno di manutenzione.



ART. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte del Comune, in qualsiasi momento, in uno dei seguenti casi:

a) Mancata attuazione dell'iniziativa o rinvio della stessa.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

b) Mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor.

La risoluzione avviene, in tal caso, per fatti e colpa dello sponsor. Il Comune ha diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

c) In tutti i casi nei quali venga accertata la sussistenza, anche se sopravvenuta, di una delle cause di cui al precedente art. 11.

ART. 14

RESPONSABILITA'

1. Il soggetto sponsorizzante è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate, qualora non realizzate dallo stesso.

ART. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

3. Titolare del trattamento è il Comune di Priolo Gargallo in persona del suo Sindaco pro tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità al decreto sopracitato.

4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli Uffici Comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.

5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.



ART. 16

CONTROVERSIE

1. In caso di contestazioni, che dovessero insorgere relativamente agli obblighi reciproci derivanti dal contratto di sponsorizzazione e che non potranno essere appianate in via amministrativa, la risoluzione delle controversie sarà deferita al collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Comune di Priolo Gargallo, uno nominato dallo sponsor ed uno nominato dal Presidente del Tribunale di Siracusa.

ART. 17

SPESE CONTRATTUALI

1. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del contratto di sponsorizzazione è a carico dello sponsor.

ART. 18

CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio:
- a) per gli elementi di disciplina contrattuale alle disposizioni regolamentari concernente i criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, nonché alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
 - b) per l'utilizzo del marchio e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 ed al D. Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché in genere alla normativa in materia.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento Comunale entra in vigore dalla data d'esecutività della Deliberazione Consiliare d'approvazione.



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Provincia di Siracusa

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'anno duemilaotto del mese di _____ il giorno _____, in Priolo Gargallo, presso il Palazzo Municipale, in Via Nicola Fabrizi, s.n.,

TRA

1. Il Comune di Priolo Gargallo, con sede in Priolo Gargallo Via Nicola Fabrizi, s.n., Cod.Fiscale 00282190891 – Partita IVA 00282190891, rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, nella sua qualità di _____, e domiciliato per la carica in Priolo Gargallo Via Nicola Fabrizi, s.n., in seguito indicato anche come “Comune”;

E

2. _____, con sede in _____
Via _____, Cod. Fiscale _____ –
Partita IVA _____, rappresentata da _____
nato/a a _____ il _____, nella sua qualità di _____
e domiciliato per la carica in _____, in seguito indicato anche come “sponsor”;

PREMESSO

- che le parti intendono stipulare un contratto di sponsorizzazione con le finalità e le prescrizioni indicate di seguito;
- che il Comune di Priolo Gargallo ha approvato un Regolamento in materia di sponsorizzazione, il quale trova applicazione nel presente contratto.

Tanto premesso, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 43 della Legge 449/1997 e dall'art. 119 del D.Lgs. 267/2000,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Provincia di Siracusa

ART. 2 – Oggetto.

1. Il presente contratto ha per oggetto una sponsorizzazione, da parte della ditta _____, per lo svolgimento della _____, finalizzata al ritorno di immagine dello sponsor mediante veicolazione del proprio logo nei seguenti modi:

_____.

ART. 3 – Durata.

1. La sponsorizzazione avrà la durata temporale della manifestazione, dal _____ al _____.

ART. 4 – Valore della sponsorizzazione.

1. Il valore della sponsorizzazione ammonta ad Euro _____ IVA inclusa.

ART. 5 – Obblighi dello sponsor.

1. Lo sponsor si impegna a versare al Comune il corrispettivo della sponsorizzazione, pari ad Euro _____, oltre all'IVA, presso la Tesoreria Comunale, entro il _____, a sostegno di:

_____.

ART. 6 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale.

1. Le concessioni effettuate dal Comune ammontano anch'esse allo stesso importo di Euro _____, oltre all'IVA.
Esse, pertanto, formeranno oggetto di corrispondente fattura emessa da parte del Comune.
2. Il Comune di Priolo Gargallo, quale controprestazione alla concessione effettuata dallo sponsor, si obbliga a realizzare le seguenti forme di pubblicità:

_____.

ART. 7 – Imposte.

1. L'Imposta sulla Pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al Comune o al Concessionario del Pubblico Servizio.

ART. 8 – Cessione del contratto.

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, ove non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. La cessione non si configura nel caso in cui lo sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione dell'azienda, o di ramo d'azienda, e in genere in tutti gli altri casi in cui

seguito dei quali perde la propria identità giuridica.

ART. 9 – Risoluzione del contratto.

1. Il presente contratto può essere risolto in qualsiasi momento da parte del Comune per proprie esigenze relative alla mancata attuazione dell'iniziativa o al rinvio della stessa, senza che ciò comporti diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.
2. Il presente contratto sarà soggetto a risoluzione, per fatto e colpa dello sponsor, ogni qualvolta lo stesso non abbia ottemperato ad una qualsiasi delle obbligazioni a suo carico. In tal caso, il Comune potrà richiedere il risarcimento dei danni conseguiti.
3. La risoluzione del contratto potrà, inoltre, avvenire, qualora venga accertata la sussistenza, anche se sopravvenuta, di una delle cause di cui all'art. 11 del relativo Regolamento Comunale in materia.

ART. 10 – Clausola finale.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa invio al Regolamento Comunale concernente i criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, nonché alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia.
2. Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al presente atto restano a carico dello sponsor.
3. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86. In tal caso, le relative spese sono a carico dello sponsor.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di completa accettazione a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

PER IL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

PER LO SPONSOR

COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Provincia di Siracusa

COLLEGIO DEI REVISORI

Al Segretario Comunale

Al Presidente del Consiglio Comunale

All'Ufficio Ragioneria

COMUNE DI PRIOLO G.
rot. N 0015575 del 04-09-2008


ff. RAGIONERIA
ff. SEGRETARIO GENER

PAES P.P.

In allegato alla presente si trasmettono N. 1 verbale contenente:

- Parere "Regolamento comunale concernente i criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione"

Il Presidente
Nunziata Corsari



COMUNE DI PRIOLO G. UFF. ASS. ORGANI ISTITUZIONALI
05 SET 2008
PROT. N. <u>163</u>



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

C.A.P. 96010

PROVINCIA DI SIRACUSA

C.F. 00282190891

PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48/91, come integrato dall'art. 12, L.R. 30/2000 sulla proposta di Deliberazione avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Priolo Gargallo, li..... 03 SET 2008

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Maria Amoruso



Il Responsabile del 3° Settore

Dr.ssa Vincenza Ceraulo

In ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, si esprime parereFAVOREVOLE

Priolo Gargallo, li

Il Responsabile del 3° Settore

Dr.ssa Vincenza Ceraulo

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art. 55 Legge 142/90, recepito con L.R. 48/91, art. 1, lett. i, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Priolo Gargallo, li

Il Responsabile del 3° Settore

Dr.ssa Vincenza Ceraulo

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

(BUONAFEDE YURI)

Il Presidente
Sig. Orazio Valentini

Il Segretario Generale
dott. Giuseppe Italia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal1.9.0.T.T.2008..... al0.3.NOV.2008.....

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

[] è divenuta esecutiva:

- decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15, comma 1. LR 44/91, come sostituito dall'art. 4. LR 23/97)
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva art. 12° 16 della L.R. n. 44/91).



Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza, ai seguenti uffici:

<input type="checkbox"/> Segretario	<input type="checkbox"/> R. 4° Settore	<input type="checkbox"/> Turismo	<input type="checkbox"/> Urbanistica	<input type="checkbox"/> Sindaco
<input type="checkbox"/> Vicesegretario	<input type="checkbox"/> R. 5° Settore	<input type="checkbox"/> Biblioteca	<input type="checkbox"/> Economo	<input type="checkbox"/> Assessore
<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> R. 6° Settore	<input type="checkbox"/> Personale	<input type="checkbox"/> Contratti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> R. 2° Settore	<input type="checkbox"/> Servizi Sociali	<input type="checkbox"/> Tributi	<input type="checkbox"/> Ufficio Legale	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> R. 3° Settore	<input type="checkbox"/> Pubbl. Istruzione	<input type="checkbox"/> Lavori Pubblici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notificata a:

1.	2.
3.	4.